



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

2409

09/06/2023

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI ~~21/05~~ 13/06/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

I Direzione “Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale”
Servizio “Gestione Giuridica del Personale”

OGGETTO: Reinquadramento della dipendente Sig.ra Bonasera Antonina nella categoria giuridica B3, in applicazione dell’ Ordinanza n. 8793/23 della Corte Suprema di Cassazione Sez. Lavoro.

IL FUNZIONARIO E.Q.

Premesso che:

- con ricorso n. 8826/2008 R.G. depositato in data 30/12/2008 la ricorrente dipendente Bonasera Antonina, risultata idonea in graduatoria (Determinazione Dirigenziale n. 1 del 03/01/2003) al concorso interno per la copertura di n. 56 posti di “Istruttore Amministrativo” cat. C, chiedeva di essere inquadrata nei posti vacanti in pianta organica di “Istruttore Amministrativo” cat. C con decorrenza dal 16/10/2007;

La Provincia Regionale di Messina si costituiva eccependo il difetto di giurisprudenza del giudice ordinario e l’infondatezza della domanda;

Il Giudice del Lavoro, con Sentenza n. 2792 resa in data 21/09/2010 si pronunciava rigettando la domanda.

- con Ricorso in riassunzione sull’appello proposto avverso la Sentenza n. 2792/10 del 21/09/2010 il Giudice, con Sentenza n. 409 del 30/07/2019 definitivamente pronunciando, in riassunzione su rinvio dalla Cassazione e sull’appello avverso la sentenza n. 2792/10 del 21/09/2010 così provvedeva: *“dichiara il diritto degli appellanti ad essere inquadrati nei posti vacanti in pianta organica di istruttore amministrativo con decorrenza 13/04/2011 e condanna la Provincia Regionale di Messina....”*;

Avverso alla succitata sentenza la Città Metropolitana di Messina proponeva ricorso in Cassazione per le motivazioni di cui al parere del difensore dell'Ente ed alla relazione del Servizio "Affari Legali";

Tuttavia, trattandosi di sentenza esecutiva, l'Ente ha dovuto dare seguito all'esecuzione della stessa, non possedendo alcun margine di discrezionalità sull'esecuzione della stessa;

Pertanto, in esecuzione alla succitata sentenza, con Determinazione Dirigenziale n. 111 del 28/01/2020, la dipendente Sig.ra Bonasera Antonina, in quiescenza dal 01/10/2016, è stata inquadrata nella categoria giuridica C, profilo professionale "Istruttore Amministrativo" a decorrere dal 13/04/2011, nelle more della definizione del giudizio della Cassazione;

La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro con ordinanza n. 8793/2023 pubblicata il 28/03/2023, accoglieva il ricorso proposto dalla Città Metropolitana di Messina R.G. n. 6618/2020, con le seguenti motivazioni:

- *“ ed allora trattandosi di conferimento di una qualifica superiore integrante una novazione del rapporto, non diversamente dall'ipotesi dell'assunzione ex novo si ricadeva nella previsione di cui al D.L. n. 112/2002 ”;*
- *“ la Corte territoriale ha, dunque, errato nell'escludere l'applicabilità dell'art. 76 di detto D.L. n. 112/2008 al passaggio di categoria ”;*
- *“ va in conseguenza accolto il primo motivo del ricorso principale con assorbimento degli altri e del ricorso incidentale dei lavoratori ”;*

Definitivamente pronunciando:

- *“ La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione ”.*

Pertanto, a seguito della Ordinanza n. 8793/2023 pubblicata il 28/03/2023 della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro, si rende necessario reinquadrare la dipendente Sig.ra Bonasera Antonina, in quiescenza dal 01/10/2016, nel profilo professionale di "Collaboratore Amministrativo", categoria giuridica B3, a far data dal 13/04/2011;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l'O.R.E.L. in Sicilia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il Vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sui controlli interni;

Verificata l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

PROPONE

Prendere atto delle motivazioni indicate in premessa che si richiamano per relationem che fanno parte integrante della presente;

Dare atto che la Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro con ordinanza n. 8793/2023 pubblicata il 28/03/2023, si è così pronunciata: *“La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione”*;

Che, pertanto, in esecuzione della succitata Sentenza, si rende necessario reinquadrare la dipendente Sig.ra Bonasera Antonina, in quiescenza dal 01/10/2016, nel profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo”, categoria giuridica B3, a far data dal 13/04/2011;

Apportare le necessarie modifiche alla dotazione organica dell'Ente;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione “Servizi Finanziari e Tributarî” – Servizio “Gestione Economica del Personale” per gli atti di competenza.

Il Funzionario E.Q.
(Dott. Felice Sparacino)
Firmato digitalmente

LA DIRIGENTE

Vista la superiore proposta;

Considerato che la stessa è conforme alle disposizioni di leggi e ai regolamenti attualmente vigenti;

D E T E R M I N A

Prendere atto delle motivazioni indicate in premessa che si richiamano per relationem che fanno parte integrante della presente;

Dare atto che la Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro con ordinanza n. 8793/2023 pubblicata il 28/03/2023, si è così pronunciata: *“La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti gli altri e il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Messina, in diversa composizione”*;

Che, pertanto, in esecuzione della succitata Sentenza, si rende necessario reinquadrare la dipendente Sig.ra Bonasera Antonina, in quiescenza dal 01/10/2016, nel profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo”, categoria giuridica B3, a far data dal 13/04/2011;

Apportare le necessarie modifiche alla dotazione organica dell’Ente;

Trasmettere il presente provvedimento alla II Direzione “Servizi Finanziari e Tributarî” – Servizio “Gestione Economica del Personale” per gli atti di competenza.

TRASMETTERE copia della presente Determinazione Dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitano;

Alla Segretaria Generale;

All' Ufficio “Albo Pretorio”;

Alla Reggente della II Direzione “Servizi Finanziari e Tributarî” - Servizio “Gestione Economica del Personale” ;

Alla dipendente interessata.

RENDERE NOTO ai sensi della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale Dott. Felice Sparacino. Recapiti 090/7761206 e-mail f.sparacino@cittametropolitana.me.it, protocollo@pec.prov.me.it.

Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al suddetto Ufficio dal lunedì al venerdì dalle ore 09,30 alle ore 12,30 e nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 16,30.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 gg. - a partire dal giorno successivo al termine della pubblicazione all’Albo Pretorio – presso il TAR o entro 120gg. Presso il Presidente della Regione Sicilia.

LA DIRIGENTE
(Avv. Anna Maria Tripodo)
Firmato digitalmente